

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-27 del 04/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ENERLEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Vittorio Borghesi n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e lavorazione legno per usi energetici sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-42 del 04/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno quattro GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ENERLEGNO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Vittorio Borghesi n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e lavorazione legno per usi energetici sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/03/2016, acquisita al Prot. Com.le 25187 del 29/03/2016 e da Arpa al PGFC/2016/4341 del 29/03/2016, da **ENERLEGNO S.R.L.**, nella persona di Luca Mutti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Cesena, Via Vittorio Borghesi n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di commercio e lavorazione legno per usi energetici sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 27/04/2016 Prot. Com.le 36357, acquisita da Arpa al PGFC/2016/6067, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 06/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 39586 e da Arpae al PGFC/2016/6857;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/9250 del 21/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 30/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto di quanto comunicato dal Comune di Forlì con mail del 27/06/2016 e di seguito riportato: *“la ditta ha presentato documentazione di impatto acustico che è stata trasmessa ad ARPA per parere tecnico. Si provvederà a redigere parere o nulla-osta a seguito di parere Arpae”* e della successiva comunicazione di richiesta di integrazioni trasmessa da Arpae -Sezione Territoriale di Forlì-Cesena al Comune di Forlì con Nota PGFC/2016/9566 del 27/06/16;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa come sopraindicata in materia di emissioni e di impatto acustico;

Atteso che con Nota di Arpae PGFC/2016/9762 del 30/06/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 29/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 65635 da Arpae al PGFC/2016/11417;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/12507 del 24/08/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 02/09/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa richiesta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- In merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 25/08/16 ha comunicato *“la ditta ha trasmesso in data 29/7/16 la documentazione integrativa richiesta nella precedente Conferenza di servizi, si provvederà pertanto a redigere parere o nulla-osta a seguito di parere Arpae”*. Nella stessa data della Conferenza Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena con Nota PGFC/2016/12927 del 29/08/2016 ha trasmesso parere di competenza in cui è stato rilevato in particolare *“(…) Per le motivazioni sopraccitate, tenuto conto che:*
 - *la soluzione di contenimento acustico realizzata mediante catoste di legno in lavorazione, del quale peraltro non sono forniti i dati di fonoisolamento e fonoassorbimento non risulta idonea al contenimento in modo stabile delle emissioni rumorose,*
 - *le affermazioni riguardanti il rispetto del limite di immissione differenziale presso tutti i recettori limitrofi all'attività, risultano non supportate da dati tecnici congruenti, Per quanto di competenza, si esprime parere contrario al rilascio di nulla-osta acustico. L'eventuale superamento del parere contrario potrà essere perseguito a fronte della presentazione di una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, comprendente:*
 1. *descrizione (posizione, altezza/lunghezza, requisiti acustici) della barriera/schermo acustico, che dovrà essere costituito da materiale fonoisolante/fonoassorbente (i cui*

requisiti acustici siano definiti e predeterminati), stabile/inamovibile, da predisporre, lungo il lato sud dell'area (come indicato nell'output del modello), finalizzata al rispetto del limite di immissione differenziale diurno ex art. 4 del DPCM 14/11/1997, presso tutti i recettori limitrofi all'attività con particolare riferimento ai recettori R1 e R3;

2. *chiarimenti in merito all'incongruenza riscontrata tra le misure eseguite in febbraio 2016 (in particolare con riferimento al recettore R3) e a quanto ottenuto con le simulazioni effettuate;*
3. *requisiti acustici delle sorgenti individuate (cippatore, escavatore, ecc), quali livelli di potenza sonora (dBA) e/o livello di pressione sonora (dBA) rilevato a distanza nota lungo la direzione di massima emissione acustica, atti a suffragare il livello di potenza sonora considerato ($L_w=110$ dBA)''*

Il Rappresentante del Comune di Forlì, preso atto del suddetto parere ne ha ribadito i contenuti e le conclusioni, pertanto ha proposto di procedere ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 nei confronti del richiedente, per le motivazioni ivi contenute.

- ha preso atto di quanto sopra riportato in riferimento alla valutazione di impatto acustico e ha ritenuto necessario procedere ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dando mandato ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena di comunicare al SUAP del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/13124 del 06/09/2016 è stato richiesto al SUAP del Comune di Forlì di procedere nei confronti della Ditta comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che il SUAP del Comune di Forlì, con Nota Prot. Com.le 75379 del 07/09/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/13183, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che in data 16/09/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le osservazioni in risposta alla suddetta comunicazione, acquisite al Prot. Com.le n. 78074 e da Arpae al PGFC/2016/13705;

Dato atto che il Comune di Forlì ha ritenuto superati i motivi ostativi rilasciando in data 13/10/2016 Nulla-osta acustico ex art. 8 co.6 L. 447/1995 con Atto Prot. Com.le n. 87876 del 13/10/2016 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione civile avente ad oggetto "*AUA Ditta ENERLEGNO SRL - Commercio e lavorazione legno per usi energetici - Via Serachieda, 1/C Loc. Casemurate - RIF. PG. 00025187/16 – NULLA-OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO*", acquisita da Arpae al PGFC/2016/15216 del 18/10/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*", depositate agli atti d'Ufficio, acquisite in data 06/12/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ENERLEGNO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in

materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2016 con cui si è disposta la proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae - Emilia -Romagna;

Richiamate

- le Determine n.DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ENERLEGNO S.R.L.** (C.F./P.IVA 04213930409), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Vittorio Borghesi n. 21 **per lo stabilimento di commercio e lavorazione legno per usi energetici sito nel Comune di Forlì, Via Serachieda n. 1/C.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Con nota PGFG/2016/5975 del 26/04/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa-Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 30/06/16, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 30/06/16 PGFC/2016/9762 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 29/07/16, acquisita al prot. PGFC/2016/11417, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 29/07/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 02/09/16, preso atto del parere istruttorio complessivo di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nelle sedute del 30/06/16 e del 02/09/16, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

La Ditta intende avviare un'attività di valorizzazione di legno vergine, sia costituito da materia prima che da sottoprodotto di altre attività di lavorazione, finalizzato alla produzione di biomassa legnosa. La Ditta dichiara che il materiale in ingresso è composto da:

- tronchi di legno vergine;
- tronchi e ramaglie;
- rifili /cascami di segheria di legno vergine;
- potature di frutteti.

Per quanto riguarda il materiale in ingresso, viste le modifiche introdotte al D.Lgs 152/06 e s.m.i. con l'entrata in vigore della Legge 28/7/2016, art. 41, si valuta che esso sia composto principalmente da :

- materia prima costituita da tronchi di legno vergine, tronchi e ramaglie;
- materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso costituito principalmente da potature, residuo di potature provenienti da verde pubblico e privato e destinato alla produzione di energia mediante combustione (art 185 lettera f);
- sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis costituito da rifili/cascami di segheria di legno vergine e falegnamerie e ogni altro materiale di cui al punto precedente che non sia direttamente destinato alla produzione di energia (es: produzione di pellet per la grande distribuzione).

Fermo restando che la verifica circa la gestione del materiale in ingresso in conformità alle disposizioni di legge in materia di sottoprodotti e/o esclusione dalla disciplina di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. attiene primariamente alla vigilanza, la documentazione integrativa presentata ha chiarito quanto segue:

- la Ditta Enerlegno produce pellet in sacchi per la grande distribuzione ed inoltre interviene quale intermediario per il ritiro, lavorazione e fornitura di materiale cippato essiccato etc... ad impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa;
- la Ditta Euroforaggi, il cui stabilimento si trova in adiacenza a quello di Enerlegno, interviene nella lavorazione del materiale unicamente nella fase di essiccamento e (eventuale) produzione del pellet e agisce per conto terzi, ovvero per la Ditta Enerlegno che è responsabile della cessione del materiale all'utilizzatore finale;
- nel caso di lavorazione dei materiali compresi nella tipologia di cui all'oggetto di fornitura del Contratto stipulato con la San Marco Bioenergie spa il contratto e la documentazione presentata appaiono in linea con le disposizioni normative e risultano esaustivi al fine della corretta classificazione e gestione del materiale di cui trattasi;
- non la stessa cosa può dirsi per il restante materiale che la Ditta intende lavorare (es ; sottoprotti da falegnamerie) per il quale però, come già detto, la verifica può essere rimandata alla fase di controllo, comunque fermo restando che:
 1. la detenzione di qualsiasi materiale da parte della Enerlegno che non sia "materia prima" deve essere accompagnata dalla presenza di contratti tra produttore, intermediario, utilizzatore finale ed in caso il materiale sia qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis il contratto deve consentire la verifica delle condizioni di cui all'art. 184bis ed inoltre esplicitare il ruolo e le attività svolte dalla Ditta Euroforaggi;
 2. vista la compresenza di materiali di origine diversa la detenzione degli stessi presso Enerlegno, (come pure la lavorazione conto terzi presso Euroforaggi) deve avvenire in lotti separati, per i quali sia sempre possibile risalire all'origine, alla filiera di lavorazione alla destinazione.

EMISSIONI DIFFUSE DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SCARICO E STOCCAGGIO LEGNO VERGINE, TRANSITO AUTOMEZZI SUL PIAZZALE NON PAVIMENTATO, RIDUZIONE VOLUMETRICA (CIPPATORE) E CARICO DEL CIPPATO SUGLI AUTOMEZZI - Considerato che l'attività non possiede emissioni convogliate, ma produce emissioni diffuse costituite da materiale particellare, al fine del contenimento delle stesse si prescrive quanto di seguito indicato:

1. dovrà essere assicurata la piantumazione della barriera verde di cui alla documentazione presentata nella prima stagione utile con le essenze indicate alte almeno un metro; la barriera dovrà essere mantenuta continua con sostituzione della piante che eventualmente dovessero essiccarsi;
2. movimentazione della macchina operatrice agricola a velocità ridotta ;
3. interruzioni delle operazioni di carico/scarico in giornate caratterizzate da vento forte;
4. riduzione della velocità di transito degli autotreni a 10 km/h all'interno del sito;
5. copertura con teloni dei cassoni del camion che effettuano il trasporto del cippato;
6. non dovrà essere effettuato stoccaggio all'aperto di materiale cippato; qualora tale cippato dovesse sostare prima di essere portato a trattamento presso l'impianto di essiccamento di Euroforaggi si dovrà provvedere allo stivaggio sotto tettoia ed alla copertura del cumulo con idoneo telone in materiale plastico e/o all'utilizzo di barriere frangivento mobili.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 02/09/16 ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Il responsabile dell'endoprocedimento precisa che le emissioni derivanti dal motore che aziona il cippatore non sono oggetto della presente autorizzazione in quanto si tratta del motore stesso del camion che trasporta il cippatore e come tale è sottoposto alla specifica regolamentazione e omologazione per i veicoli pesanti e non alle disposizioni della Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 30/06/16 e del 02/09/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 25/03/2016 P.G.N. 25187, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. **Le emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle operazioni di scarico e stoccaggio legno vergine, transito automezzi sul piazzale non pavimentato, riduzione volumetrica (cippatore) e carico del cippato sugli automezzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) dovrà essere assicurata la piantumazione della barriera verde di cui alla documentazione presentata nella prima stagione utile con le essenze indicate alte almeno un metro; la barriera dovrà essere mantenuta continua con sostituzione della piante che eventualmente dovessero essiccarsi;
 - b) movimentazione della macchina operatrice agricola a velocità ridotta ;
 - c) interruzioni delle operazioni di carico/scarico in giornate caratterizzate da vento forte;
 - d) riduzione della velocità di transito degli autotreni a 10 km/h all'interno del sito;
 - e) copertura con teloni dei cassoni del camion che effettuano il trasporto del cippato;
 - f) non dovrà essere effettuato stoccaggio all'aperto di materiale cippato; qualora tale cippato dovesse sostare prima di essere portato a trattamento presso l'impianto di essiccamento di Euroforaggi si dovrà provvedere allo stivaggio sotto tettoia ed alla copertura del cumulo con idoneo telone in materiale plastico e/o all'utilizzo di barriere frangivento mobili.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) **la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla **messa a regime degli impianti**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA E. Folegatti;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 30/6/2016 con cui si richiedono integrazioni alla documentazione di impatto acustico ;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 29/7/16 P.G. 0065635;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 02/9/2016 con cui si chiedono ulteriore integrazioni ;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 16/09/16 P.G. 0078074;

Visto il parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 20/9/2016 P.G. 0078920;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste consistenti in terrapieno di dimensioni pari a 15 m. sul lato sud e 10 m. sul lato est e altezza pari a 3 m;
2. la Ditta dovrà comunicare al Comune di Forlì, all'Arpae SAC e all'Arpae – Distretto di Forlì la data di avvenuta realizzazione delle opere di contenimento di cui al punto 1) e di inizio attività;
3. I macchinari rumorosi (Escavatore gommato Hyundai 170W-3 con ragno per la movimentazione dei tronchi o ramaglie, Cippatore con braccio Epsilon Pezzolato PTH 1000/1000 Hackertruck Pot 580 Hp, camion in sosta per il carico del materiale cippato) dovranno lavorare esclusivamente nella zona “schermata” dalla barriera di cui al punto 1);
4. entro un anno dall'inizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comune di Forlì e ad Arpae – Distretto di Forlì, una relazione tecnica a firma di TCA contenente l'esito delle fonometrie post operam da effettuarsi (con attività a regime) in corrispondenza dei recettori R1 e R3, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate.

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.